



COMUNE DI CASAL VELINO
PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE

Determinazione n. 1040 del 06.11.2025 (N. settoriale 213)

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2025.

Settore: ECONOMICO FINANZIARIO

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sei** del mese **novembre**, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Dott. Pasquale Cetrola, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Espresso il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

Visto il T.U. dell'ordinamento approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il nuovo regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione contabile ai sensi del D. Lgs 118/2011 approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 15.06.2016;

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 25.10.2023, con il quale è stato nominato Responsabile di posizione organizzativa - Direttore di area;

VISTO il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare, l'art. 107 "*Funzioni e responsabilità dei Dirigenti*", l'art. 151 "*Principi in materia di compatibilità*", l'art. 183 "*Impegno di spesa*" e l'art. 184 "**Liquidazione di spesa**", che demanda ai Responsabile dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Adotta il presente provvedimento.

locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

- richiamato l'art. 8 del CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, in base al quale in ogni Ente del Comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all' art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;
- dato atto che l'art. 79, comma 7 del CCNL 2019/2021 dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;;
- rilevato pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall’art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

A) RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B) RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

PRECISATO che l'Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate “stabili” ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

DATO ATTO che, come da previsione dell’art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
 - IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
 - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal **01.01.2021**;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

DATO ATTO che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall’art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall’art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del

RICHIAMATI:

- ✓ l'art 11 del D.lgs 135/2018: “ *In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*
 - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
 - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- ✓ L'art 79, comma 6 del CCNL 2019/2021: “*La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, i seguenti incrementi:

- di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015) con importo complessivo di € **1.664,00** (presenti n.20 dipendenti);
- di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (differenziale previsti dall'articolo 64 CCNL 2016-2018) precisando che tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data con importo complessivo di € **2.176,20**;
- di cui all'art.79, comma 1, lettera b) del CCNL 16.11.2022 pari ad € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018 con importo complessivo di € **1.493,12** (n.17,67 dipendenti in servizio alla data del 31/12/20218);
- di cui all'art.79, comma 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali precisando che tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi, ovvero 01.01.2021, con importo complessivo di € **2.971,67** (n.16 dipendenti in servizio alla data del 01/01/2021);
- art.79, comma 1-bis, del CCNL 16.11.2022: differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1 pari ad € **5.624,50** (con decorrenza dal 01.04.2023);

RICHIAMATO, infine, l'art. 80, comma 1, del suddetto CCNL che ricorda come debbano essere rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile pari a complessivi € **5.542,62** come di seguito:

- anno 2024 si è registrata un'economia a favore del fondo pari ad € **4.580,44** (Indennità Turno per € 364,27+Festività Infrasettimanali per € 2.850,00+Magg. Lavoro Fest. Nott. per € 950,00+Differ. Economici per € 341,67+Spec. Responsab. € 74,50) ed un economia a favore del bilancio pari ad € **583,69**;

- non si procederà ad abbassare il valore se i dipendenti risultano diminuiti rispetto a quelli al 31 dicembre 2018.

DATO ATTO:

- che le unità in servizio stimate al 31/12/2025 sono pari a **16,52** unità uomo/anno, calcolate come da indicazioni della RGS, ed attualmente risultano inferiori a quelle in servizio al 31.12.2018 pari a **17,67** unità uomo/anno;
- che, pertanto, ai sensi dell'art.11 del D.L. n.34/2019 si ritiene di procedere all'approvazione del fondo senza calcolare alcun adeguamento del limite;

CONSIDERATO che l'art.80 del CCNL 16.11.2022, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

- a) progressione economica nella categoria al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti;
- b) quota di incremento dell' indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all' art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

RITENUTA la necessità di procedere alla determinazione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2025 composto dalle voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ed avente un importo complessivo pari a € **124.226,06** (di cui € 84.753,95 sono risorse stabili soggette al limite, € 13.929,49 sono risorse non soggette al limite, € 5.542,05 sono risorse variabili non soggette al limite, € 20.000,00 sono risorse variabili non soggette al limite), nel rispetto di quanto disposto dall'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017, a norma del quale il trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 pari a € **84.753,95**;

DARE ATTO che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2025 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) del CCNL 16.11.2022, per gli utilizzi previsti dall'art.80, comma 1 del CCNL 16.11.2022 ammontano ad euro **124.226,06**;

PRESO ATTO che risulta indisponibile alla contrattazione una quota pari ad € **33.962,29** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati come di seguito specificati:

QUOTA INDISPONIBILE FONDO	33.962,29
1. PEO consolidate	15.024,40
2. Differenziale stipendiale	7.308,33
3. PEO da incardinamento B3/B1 - D3/D1 x 13 mensilità (n.4 dipendenti B3)	4.499,60
4. Indennità comparto quota fondo	7.129,96
QUOTA DISPONIBILE FONDO	90.263,77
Risorse decentrate stabili	64.721,15
Risorse decentrate variabili	25.542,62
TOTALE FONDO	124.226,06

DATO ATTO che, per quanto attiene alla quota del fondo rappresentata dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale o derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati o provenienti da contributi richiesti all'utente per prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali e, in generale, tutte le risorse di natura variabile non finanziate

- 01.11.1.101-064001
- 01.11.1.101-218001
- 01.06.1.102-218101
- **DARE ATTO** che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2025 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.7, comma 4, lett. a) del CCNL 16.11.2022, per gli utilizzi previsti dall'art.80, comma 1 del CCNL 16.11.2022 ammontano ad euro **124.226,06**;
- **PRESO ATTO** che risulta indisponibile alla contrattazione una quota pari ad € **33.962,29** in quanto relativa alla remunerazione di istituti erogabili in forma automatica e già precedentemente contrattati ed assegnati come di seguito specificati:

QUOTA INDISPONIBILE FONDO	33.962,29
1. PEO consolidate	15.024,40
2. Differenziale stipendiale	7.308,33
3. PEO da incardinamento B3/B1 - D3/D1 x 13 mensilità (n.4 dipendenti B3)	4.499,60
4. Indennità comparto quota fondo	7.129,96
QUOTA DISPONIBILE FONDO	90.263,77
Risorse decentrate stabili	64.721,15
Risorse decentrate variabili	25.542,62
TOTALE FONDO	124.226,06

- **DI TRASMETTERE** copia della presente, per opportuna conoscenza, alla RSU, alle OO.SS. ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo Pretorio.
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 Dott. Pasquale Cetrola

